

Allegato "A" al n. 917/590 di rep.
STATUTO della SOCIETA'
"GREEN MEDIA LAB S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT "
---OOOO---

Articolo 1

Norme relative al funzionamento della società

1. La società è disciplinata dalle norme dell'ordinamento giuridico vigente, in particolare da quelle del capo VII del titolo V del libro V del codice civile, unitamente a quanto specificato e derogato nei seguenti articoli.

Articolo 2

Denominazione

2. La società è denominata: "GREEN MEDIA LAB S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT" ovvero, in forma abbreviata, "GREEN MEDIA LAB S.R.L. SB".

Articolo 3

Oggetto

3. La società ha per oggetto:

- l'attività di pubbliche relazioni, marketing e comunicazioni. La gestione degli uffici stampa, la realizzazione di cataloghi e materiale promozionale di qualsiasi tipo;
- l'attività di affiancamento e consulenza strategica e operativa a soggetti privati e pubblici per lo sviluppo e l'implementazione di progetti a finalità socio-ambientale.
- l'attività pubblicitaria in genere per prodotti e persone anche mediante utilizzazione dell'immagine di persone e cose;
- l'ideazione, la promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali, di materiale informativo/divulgativo e altri strumenti di comunicazione;
- le ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato proprio o dei clienti;
- la realizzazione di studi di prodotti e servizi, concept di business, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;
- l'ideazione, lo studio, il progetto, l'organizzazione, la gestione, la realizzazione, l'edizione, la promozione, la pubblicazione con l'ausilio di ogni mezzo, organizzazione e persona, di pubbliche manifestazioni di qualsiasi tipo; la società potrà anche organizzare, negli ambiti suddetti, mostre, convegni, seminari e corsi di formazione a contributo pubblico;
- la promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;
- l'esercizio di attività editoriali di qualsiasi genere (musiche, libri, giornali, riviste) e di ogni altra attività sussidiaria e affine, esclusa la pubblicazione di quotidiani, ed ogni altra attività protetta, realizzati con qualsiasi supporto e mezzo;
- la compravendita all'ingrosso di attrezzatura sportiva, abbigliamento sportivo, gadget e l'assunzione di incarichi e contratti di agenzia, rappresentanza e franchising nel settore degli articoli e delle attrezzature per lo sport e la ricreazione in genere.
- la possibilità di chiedere, ottenere, registrare brevetti per marchi di impresa; stipulare contratti di licenza, comprare o comunque detenere, utilizzare, possedere, attuare ed introdurre e vendere, assegnare o altrimenti disporre di marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, invenzioni,

miglioramenti o procedimenti usati in relazione a brevetti di qualsiasi paese. La Società potrà inoltre compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale. La società potrà altresì assumere, in via non prevalente, a scopo di investimento e non quale attività svolta nei confronti del pubblico, partecipazioni in società, associazioni ed enti aventi oggetto analogo o affine al proprio e strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art.113 del DLgs 1/9/1993 n.385. La società si inibisce lo svolgimento nei confronti del pubblico di ogni attività che la legge qualifichi come finanziaria.

* * *

In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

- la promozione e diffusione di modelli innovativi di economia circolare e sostenibile, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit nelle imprese di diversi settori economici e nelle istituzioni. La Società intende contribuire con le sue attività e iniziative, anche in collaborazione con i suoi clienti e partner, alla conoscenza, diffusione e promozione di pratiche volte al raggiungimento degli Sustainable Development Goals (Sdg) identificati dalle Nazioni Unite;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato, utilizzando i suoi canali e know how specifico.
- l'attuazione di iniziative a favore della società civile, della comunità locale e del territorio di appartenenza attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione di convenzioni con Università per ospitare stage, tirocini e tenere docenze specialistiche, con l'obiettivo di massimizzare le conoscenze acquisite nel percorso di studio e valorizzare e responsabilizzare le nuove generazioni agevolandone l'inserimento nel mondo del lavoro; e più in generale operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società pone particolare enfasi sul contribuire alla soddisfazione e al benessere delle persone che la compongono e a quelle con cui collabora fornendo comprensione, agevolando la partecipazione e lo sviluppo delle competenze, garantendo attenzione alle esigenze individuali in un'ottica di rispetto della libertà e dell'identità individuale.

La società pone particolare attenzione al proprio impatto ambientale e si impegna a valutarne l'entità attraverso l'utilizzo di idonei modelli di valutazione, a cui seguirà un processo di ottimizzazione delle attività più dannose.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di

partnership non esclusivi, con Istituti Scolastici, Istituzioni, Enti, ONG ed altre autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento.

A trarre vantaggio dall'attività benefit della società sono: i clienti, i dipendenti e collaboratori, la società civile e i soggetti esterni, l'ambiente:

1. Clienti.

La società pone particolare attenzione nel supportare i clienti a sviluppare una comunicazione responsabile, coerente ed etica, che valorizzi la loro attività in modo strategico. La società inoltre si propone di incrementare la conoscenza di modelli di business sostenibili, offrendo consulenza, competenza e creando partnership strategiche tra le aziende clienti per favorire il passaggio a modelli di business sostenibili in un'ottica più responsabile per l'ambiente, la società e il territorio.

2. Dipendenti e collaboratori

Le funzioni e i ruoli aziendali sono definiti con chiarezza ed esercitati con spirito di servizio e di responsabilità. Lo stile di direzione è partecipativo. Gli obiettivi aziendali sono condivisi e adeguatamente verificati in modo trasparente, avendo una particolare attenzione per la qualità delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti (stakeholders). A tal fine vengono programmati incontri periodici per verificare la qualità dei rapporti interpersonali e per contribuire a risolvere le situazioni conflittuali, ricorrendo regolarmente ai cosiddetti "strumenti" di comunione, tra i quali il colloquio periodico tra i lavoratori e i responsabili (almeno una volta l'anno); di ascolto da parte dei manager di eventuali proteste e dissensi, o suggerimenti. Inoltre la società fornisce opportunità di aggiornamento e di apprendimento continuo, favorendo la formazione professionale e la formazione mirata allo sviluppo delle conoscenze sui temi sociali e ambientali.

3. La società civile e i soggetti esterni

I membri della società si impegnano con professionalità per costruire e rafforzare buone e aperte relazioni con la comunità del territorio in cui operano, la cui salvaguardia e miglioramento sentono parte integrante della propria missione. L'impresa si rapporta in modo leale e civile con i concorrenti, fornitori, clienti, la società civile e la pubblica amministrazione. In particolare la società, con la promozione e partecipazione ad attività didattiche presso gli istituti scolastici, diffonde una cultura di business responsabile e fornisce opportunità di esperienze lavorative, volte ad agevolare l'inserimento di nuove risorse nel mondo del lavoro. Inoltre, la società contribuisce al supporto di progetti sociali e ambientali di enti non profit, promuovendone la comunicazione e diffusione, apportando un sostegno economico anche attraverso l'erogazione di prestazioni pro-bono.

4. Ambiente

La società pone particolare attenzione ad un comportamento rispettoso dell'ambiente in ogni attività svolta sul luogo di lavoro e si impegna a:

- non causare danno all'ambiente circostante
- ricercare e applicare le modalità per prendere il meno possibile dai sistemi

naturali

- utilizzare strumenti e materiali di consumo a basso impatto ambientale
- non fare sprechi in generale.

Particolare attenzione viene rivolta al processo di "neutralizzazione" o "compensazione" delle emissioni di CO₂, per contrastare concretamente i cambiamenti climatici e per perseguire l'obiettivo comune della Carbon Neutrality, implementando un modello di valutazione dell'impatto ambientale.

Articolo 4

Sede

4. La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo potrà:

- trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- istituire e/o sopprimere anche altrove, in Italia e all'estero, succursali, filiali, uffici, depositi, magazzini, rappresentanze, agenzie e unità locali in genere, purché non aventi natura di sede secondaria.

Articolo 5

Durata

5. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 6

Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 11.111,11 (undicimilacentoundici virgola undici) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

6.2 Nei limiti e con le modalità di legge, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

6.3 Gli aumenti di capitale, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, co. 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto senza interessi salvo diversa decisione dei soci.

6.5 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ..

Articolo 7

Domiciliazione

7.1 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta presso il competente Registro delle Imprese.

7.2 Il domicilio di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 8

Partecipazioni

8.1 Per il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione (pro quota capitale e con diritto di

accrescimento) da esercitarsi in base al valore reale delle quote.

8.2 Tale valore reale sarà determinato (tenendo conto dei criteri di cui al successivo art. 10) di comune accordo fra le parti o, in difetto di accordo, dal Collegio costituito a norma dell'ultimo articolo del presente statuto.

8.3 La prelazione dovrà esercitarsi, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata, della proposta di alienazione ed il corrispettivo dovrà, salvo diverso accordo, essere integralmente versato all'alienante non appena ne verrà determinato, come sopra, il reale ammontare.

8.4 Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che il trasferimento delle quote venga effettuato:

- a società fiduciarie, autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, ovvero da queste ultime, in ogni caso a favore dell'originario fiduciante;
- a qualsiasi titolo da un socio persona fisica al proprio coniuge o ai propri discendenti in linea retta;
- da un socio persona giuridica a società controllate, controllanti e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

8.5 Il trasferimento delle partecipazioni a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284 e 2289 cod. civ..

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata anche con uno, alcuni o tutti i successori del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo art. 10.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo art. 26, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 9

Recesso

9.1 I soci hanno il diritto di recedere nei soli casi previsti dalla legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore, egli dovrà darne comunicazione anche a ciascuno degli altri amministratori. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, egli dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, il recesso si intende esercitato il giorno in cui è

stata ricevuta l'ultima delle comunicazioni indirizzate a tutti gli altri soci. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio recedente, il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo (sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati) tenendo conto, oltre che del suo valore di mercato, anche della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società nel giorno in cui si è verificato l'evento cagionante la liquidazione.

Articolo 11

Organo amministrativo

11.1 La società è gestita da un organo amministrativo che, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina, può consistere in:

- a. un amministratore unico;
- b. un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro tre giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo;
- c. due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. In tal caso si applicano gli artt. 2257 e 2258 cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Se, nel corso del mandato degli amministratori, i soci decidono di cambiare il tipo di organo amministrativo che deve gestire la società, gli amministratori in carica si intendono automaticamente decaduti.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salva diversa decisione dei soci.

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno uno o più amministratori in corso di mandato, i soci provvedono alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati, salvo diversa decisione dei soci, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

13.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta di 1 (un) amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, salve le altre ipotesi previste dalla legge.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

Deliberazioni del consiglio

15.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

15.2 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salve le limitazioni che risultano dall'atto di nomina.

16.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, co. 5, cod. civ..

Il vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ha tutti i poteri del presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, salvo diversa disposizione nell'atto di nomina.

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.4 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente, nonché agli eventuali vicepresidente e consiglieri delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

Per i terzi la firma del vicepresidente, in ogni caso, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni

del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19

Organo di controllo

19.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo e/o un revisore.

19.2 La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

19.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti; in caso di nomina di un sindaco unico, ogni riferimento nel presente statuto al collegio sindacale o ai sindaci si intende automaticamente sostituito con il riferimento al detto unico membro effettivo.

19.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo e/o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze, i poteri ed i doveri – ove necessario per legge - previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale in tema di società per azioni.

19.5 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge o deciso dai soci.

19.6 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante audio conferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dall'art. 2479 cod. civ..

20.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano tali in base a titoli regolarmente depositati presso il competente Registro delle Imprese.

20.3 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

20.4 Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per le operazioni previste dall'art. 2465, co. 2, cod. civ..

Articolo 21

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21. Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso le modalità sono quelle già sopra indicate per le analoghe decisioni del consiglio di amministrazione (art. 13 punto 3), con la

precisazione che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se non viene stabilito un termine diverso nel testo della decisione medesima.

Articolo 22

Assemblea

22.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

22.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23

Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le modalità già sopra indicate per le analoghe adunanze del consiglio di amministrazione (art. 14 punto 6), ma con le seguenti ulteriori precisazioni:

- devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma, cod. civ. - c.d. "totalitaria") i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire;

- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 24

Deleghe

24. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio.

Si applica in tal caso l'art. 2372 cod. civ. in quanto compatibile, con la precisazione che la rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, e che è ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 25

Verbale dell'assemblea

25. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Si applica l'art. 2375, co. 1, cod. civ..

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi

26.1 Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge o diversa disposizione del presente statuto.

26.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468, co. 3, cod. civ., è necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni dallo stesso termine.

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 27bis

Disposizioni sulle Società Benefit

27bis.1 La società individua - mediante delibera dell'assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto - il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione potranno essere omessi.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 28

Clausola compromissoria

28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente in relazione alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina degli stessi entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.

Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

28.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso come sopra disciplinato (artt. 9 e 10).

In originale firmato:

Daniele Denegri

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, 07 agosto 2020.